



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile - R.G. 212/08

III **CASO.it**

Nelle persone dei Magistrati
Dott. Maria Rosaria Sodano **Presidente**
Dott.ssa Carla Romana Raineri **Cons. rel.**
Dott. ssa Emanuela Aliverti **Cons.**

SENTENZA

nel giudizio di appello promosso da:

F. Italiana Assicurazioni SpA in l.c.a., rappresentata e difesa (omissis)

appellante

Contro

M. srl in liq., rappresentata e difesa (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. 13355/07 resa dal Tribunale di Milano, con la quale il Collegio adito dichiarava il “*difetto temporaneo di possibilità decisoria dell’A.G.O. sulla domanda* (di F. Italiana Ass.ni SpA in l.c.a. n.d.r.), *essendo essa rimessa, attualmente, all’attività decisoria arbitrale*”, proponeva appello la F. deducendo la inesistenza e/o nullità della costituzione in primo grado della convenuta M. srl il liq., nonché la nullità del contratto

8.10.90 per illiceità della causa e/o del motivo- determinante- comune ad entrambe le parti, con conseguente nullità della clausola compromissoria in esso contenuta.

Concludeva pertanto come in epigrafe riportato.

La appellata si costituiva nel presente grado eccependo in via preliminare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, avendo la sentenza di primo grado statuito unicamente sulla competenza, ed essendo pertanto impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Eccepeva altresì essere intervenuto giudicato sulle questioni sollevate in relazione alla validità del contratto *inter partes*, alla stregua della sentenza definitiva resa dalla Corte di Appello di Roma.

Contestava la fondatezza della eccezione avversaria circa la nullità della propria costituzione nel giudizio di primo grado e, parimenti, contestava la fondatezza nel merito delle avverse pretese e deduzioni.

La Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 9.3.2010. L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore.

Alla udienza del 17.5.2011 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparse conclusionali e successive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla competenza di questa Corte a decidere sulla impugnazione proposta deve osservarsi che la disposizione di cui art. 819 ter c.p.c., nel nuovo testo introdotto dall'art. 22 D.Lgs. n. 40/06 per porre fine alle incertezze ed ai contrasti giurisprudenziali avutisi sulla materia, secondo cui " la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c., non è applicabile al caso di specie, trovando applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunziate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2.3.2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall'art. 27 comma 4 dell'anzidetto D.Lgs. e dovendosi, pertanto, escludere che l'operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell'inizio del giudizio avanti il giudice ordinario nel quale

si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia, ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19047/2010).

Ciò premesso, osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che costituisce questione di merito - e non di giurisdizione o di competenza - la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri, in quanto riguarda la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass. Se. Un. 5.1.07 n. 35; Cass. Sez. Un. 6.9.2010 n. 19047; Cass. 27.5.05 n. 11315; Cass. 13.2.07 n. 3045; Cass. 27.10.08 n. 25770)

Deve pertanto ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione *de qua* mediante appello in via ordinaria.

La eccezione avente ad oggetto la inesistenza e/o nullità della costituzione nel primo grado di giudizio della convenuta M. srl in Liq. si appesa del tutto irrilevante, anche ove fosse fondata, atteso che non costituisce fatto idoneo rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ed attesa, altresì, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 353 c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.

Quanto al merito del gravame, osserva la Corte che già la Corte di Appello di Roma, (cfr. sentenza n. 4677/03) chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della clausola arbitrale oggetto di causa, ha statuito *"come la chiara volontà delle parti ai attribuire la massima ampiezza alla cognizione arbitrale si desuma dal successivo capoverso dell'art. 11 del contratto preliminare, nel quale il potere degli arbitri di decidere quali amichevoli compositori veniva riferito a "qualsiasi controversia" e quindi anche a contestazioni concernenti la sussistenza di profili di invalidità del negozio"*.

Ancorchè la Corte di Appello di Roma fosse stata investita di una azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di annullamento del medesimo per conflitto d interessi, statuendo che *"la competenza a decidere sulla domanda di annullamento del contratto- e su quelle direttamente consequenziali- spetti agli arbitri (...), alla stregua della clausola compromissoria contenuta nel contratto"*, così confermando la sentenza del Tribunale di Roma colà appellata, osserva questa Corte che sussiste giudicato quantomeno implicito sulla statuizione secondo cui anche le controversie afferenti la validità della clausola (nelle sue eccezioni di nullità/invalidità) spetti agli arbitri, come esplicitamente affermato nel

passaggio della motivazione della sentenza sopra riportato, laddove la Corte di Appello di Roma afferma che il potere degli arbitri, riferito a “qualsiasi controversia”, si estende anche alle contestazioni concernenti la sussistenza di profili di invalidità del negozio.

L’odierna appellante non ha contestato che la sentenza della Corte di Appello di Roma sia divenuta definitiva e che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

Deve pertanto affermarsi che anche le domande qui proposte in sede di gravame, aventi ad oggetto la “nullità del contratto” (nonché del lodo) per “illiceità della causa e/o del motivo determinante comune alle parti”, ovvero la “nullità del contratto per difetto di causa”, appartengono alla competenza degli arbitri ai sensi dell’art. 11 del contratto preliminare *inter partes*, in ragione del giudicato già formatosi sul punto.

La reciproca soccombenza e la natura della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese del presente grado.

CASO.it
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

respinge l’appello proposto da F. Italiana Assicurazioni SpA in Liq. coatta amministrativa, confermando la impugnata sentenza;

dichiara interamente compensate le spese del presente grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28.9.2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente